

Iperammortamento, si dilatano i tempi per i benefici

Più lunghi i tempi per fruire dei benefici dell'iperammortamento. Con la prossima legge di bilancio, sarà (re)introdotto l'iperammortamento, sostituendo il credito d'imposta Transizione 4.0 e garantendo, sotto certi aspetti, una continuità parziale con il credito d'imposta Transizione 5.0. Sebbene l'iperammortamento appaia quantitativamente più generoso rispetto ai crediti d'imposta menzionati, in particolare il Transizione 4.0, presenta svantaggi in termini di tempistiche di fruizione per le imprese.

L'iperammortamento opera come un incremento del costo di acquisizione del bene, il che si traduce in un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

L'extradeduazione rappresenta una variazione in diminuzione ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF, con conseguente riduzione automatica dell'imposta (IRES o IRPEF) del periodo. Pertanto, l'effetto finanziario dell'incentivo si distribuisce su un arco temporale corrispondente al periodo di ammortamento fiscale del bene agevolato in base ai coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988. Ad esempio, se il DM prevede per un certo bene agevolato un coefficiente di ammortamento fiscale del 10%, l'iperammortamento sarà spalmato su 11 anni, considerando che nel primo si applica il coefficiente dimezzato (art. 102, comma 2, TUIR). L'effetto finanziario annuale sarà pari al 24% della quota di iperammortamento.

In questo contesto, gli attuali crediti d'imposta risultano significativamente più vantaggiosi. Infatti, il credito d'imposta Transizione 4.0 è fruibile in tre quote annuali di pari importo, garantendo un vantaggio finanziario in un arco temporale più breve. L'iperammortamento sarebbe comparabile, in termini di tempistiche di fruizione, al credito Transizione 4.0 solo nel raro caso in cui il decreto ministeriale prevedesse per il bene agevolato un coefficiente di ammortamento del 33%. Ancora più vantaggio risulta essere la tempistica di fruizione del credito d'imposta Transizione 5.0, utilizzabile in un'unica soluzione entro la fine del 2025, senza vincoli specifici di riparti-

zione ovvero, se non utilizzato entro tale data, riportabile e utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Sia il credito Transizione 4.0 che il 5.0 non incidono sulla base imponibile IRES e IRPEF dei beneficiari, e la dichiarazione dei redditi assume rilevanza solo per comunicare i dati relativi agli incentivi (quadro RU). I crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 241/1997, diventando di fatto "liquidità" per le imprese, utilizzabile per i versamenti di IRES, IRAP, IVA, ritenute, oltre ai contributi previdenziali e ai premi INAIL. Al contrario, l'iperammortamento è un fenomeno esclusivamente "dichiarativo", limitato al comparto IRES e IRPEF, che non prevede un ulteriore passaggio per la fruizione nel mod. F24. Il beneficio si traduce unicamente nella riduzione dell'imposta di periodo e, quindi, del relativo debito IRES o IRPEF. L'effetto incentivante svanisce nel momento in cui l'extradeduazione incrementa una perdita fiscale. In assenza di IRES/IRPEF da versare, non si beneficia di alcun vantaggio finanziario. Tuttavia, si tratta di un fenomeno temporaneo (salvo situazioni patologiche), poiché il beneficio si manifesterà quando la perdita fiscale (che l'incentivo ha contribuito a generare) sarà utilizzata per ridurre il reddito imponibile in un periodo d'imposta successivo. Pertanto, sebbene l'agevolazione non sia da considerarsi persa in caso di perdita fiscale, emerge un evidente slittamento nei tempi di fruizione. Ad esempio, un investimento effettuato nel 2026 con l'iperammortamento fruibile in sei anni (aliquota del 20%, di cui il 10% il primo anno) si estenderebbe dal 2026 al 2031. Se l'impresa generasse un reddito imponibile nel 2026, potrebbe beneficiare immediatamente di un vantaggio finanziario (1/6) in termini di minore imposta da versare sul 2026. Se, invece, l'impresa registrasse una perdita fiscale, pur mantenendo l'agevolazione per il periodo 2026-2031, nel 2026 il beneficio sarebbe pari a zero, ma potrebbe essere recuperato, ad esempio, l'anno successivo, quando la perdita sarà utilizzata per ridurre il reddito di periodo.

Francesco Leone

— © Riproduzione riservata — ■

